

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 2000****Attuazione della risoluzione del Consiglio, del 24 giugno 1999, sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento**

(2001/C 8/02)

1. Il Consiglio si compiace del notevole lavoro svolto ai fini dell'attuazione della risoluzione del Consiglio, del 24 giugno 1999, sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento⁽¹⁾. Esso prende atto dei documenti elaborati a tal fine: principi guida per la preparazione e la negoziazione di accordi in materia di reciproco riconoscimento della valutazione della conformità e vademecum relativo agli accordi sul reciproco riconoscimento.

2. Il Consiglio sottolinea l'utilità di tali documenti per chiarire la strategia esterna della Comunità per quanto riguarda tutti i tipi di accordi sul reciproco riconoscimento. A suo avviso, essi dovranno essere completati ed adattati in funzione dell'esperienza acquisita al fine di contribuire a rafforzare l'organizzazione intracomunitaria e la trasparenza per la preparazione, la negoziazione e la gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento.

3. Il Consiglio sottolinea le aspettative delle istituzioni comunitarie, delle autorità competenti degli Stati membri e

degli operatori economici in materia d'informazione e di certezza del diritto. Esso invita la Commissione a proseguire gli sforzi per soddisfare tali esigenze. Il Consiglio sottolinea in particolare la funzione fondamentale dei dispositivi d'allarme a livello comunitario, che consentono di garantire la sicurezza di tutti i prodotti immessi sul mercato comunitario, compresi i prodotti interessati dagli accordi sul reciproco riconoscimento, soprattutto nel settore farmaceutico.

4. Il Consiglio sottolinea l'importanza che attribuisce alla valutazione a priori e a posteriori degli accordi sul reciproco riconoscimento, procedendo in particolare alla consultazione dei vari attori interessati (autorità competenti degli Stati membri, imprese, organismi di valutazione della conformità) e ad un'analisi dell'impatto di tali accordi sul mercato interno.

5. Il Consiglio sottolinea infine la necessità di assicurare che gli accordi sul reciproco riconoscimento non incidano sul buon funzionamento del mercato interno, in particolare mediante uno scambio di informazioni tra i comitati previsti dagli accordi sul reciproco riconoscimento e i comitati e gruppi competenti per il mercato interno.

(1) GU C 190 del 7.7.1999, pag. 2.